

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE
ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER
RADIOTELECOMUNICAZIONE CON PARTICOLARE
RIGUARDO ALLE ANTENNE ED ANNESSI APPARATI
PER TELEFONIA CELLULARE

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare disposizioni dirette ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Il presente Regolamento viene redatto sulla base di quanto stabilito dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" e dalla Legge regionale 6 luglio 2001 n. 22, "*Norme di prima attuazione del disposto del comma 6, articolo 8 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36:* ".

Art. 2 - Tipologia di impianti

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- gli impianti fissi e mobili per telefonia cellulare (Stazione Radio Base)
- gli impianti per la generazione, trasmissione e ripetizione dei segnali radio televisivi;
- ponti radio ed impianti ricetrasmittenti per uso civile di tipo fisso
- impianti trasmettenti di comunicazione satellitare.

Art. 3 - Localizzazione degli impianti

Il comune individua aree in conformità al disposto dell'articolo 1, comma 3°, della Legge Regionale 6 luglio 2001 n. 22 Regione Abruzzo anche in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari locali e salva la definitiva regolamentazione che sarà dettata ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo1, l.r. 22/2001.

Art. 4 - Peculiarità dell'area

Le aree dovranno essere preferibilmente di proprietà comunale e presentare le seguenti peculiarità che la rendano idonea all'installazione degli impianti di cui l'articolo 2:

- disti oltre 100 metri dal perimetro esterno delle aree di pertinenza degli edifici adibiti a residenza, permanente o temporanea, e 50 metri da ogni luogo aperto o chiuso, nel quale via sia permanenza di persone per un tempo non inferiore a (4) quattro ore;
- non siano presenti né previste strutture scolastiche, ospedali, case di cura, ricoveri per anziani, impianti termali e simili e comunque luoghi soggetti a permanenza di soggetti sensibili in un raggio di almeno 200 metri.
- ricada in zone non edificabile e pertanto ne è esclusa la futura urbanizzazione in un raggio di almeno 200 metri.

Art. 5 - Utilizzo dell'area individuata

Le aree saranno utilizzate per l'installazione degli impianti di cui l'articolo 2. Sarà data priorità ai progetti di richiedenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale

attraverso la realizzazione di strutture multi gestore con sostegno antenne in comune, armonicamente meglio inseribili nell'ambiente.

Art. 6 Procedure per l'autorizzazione all'installazione dei singoli impianti

Il Comune per il rilascio della autorizzazione edilizia per la installazione dei singoli impianti richiede ai concessionari del servizio la seguente documentazione preliminare:

- a) richiesta di autorizzazione all'installazione dell'impianto corredata degli elaborati grafici e della relazione tecnica.
- b) Nulla osta della Regione Abruzzo ai sensi del D.lgs. 19.10.1999, n. 490, laddove necessario e del conseguente Nulla osta della sovrintendenza.
- c) valutazione del C.E.M. (campo elettromagnetico) preliminare attestante lo stato del fondo elettromagnetico e la previsione del suo incremento dopo l'installazione dell'impianto di cui si richiede l'autorizzazione all'installazione sottoscritta da professionista abilitato.
- d) nulla osta sanitario rilasciato dall' Arta .
- e) nel caso che il richiedente non sia il concessionario del servizio di telecomunicazione ma il realizzante la infrastruttura multi gestore, la valutazione del C.E.M. attesterà solo lo stato del fondo elettromagnetico ed il nulla osta sanitario sarà presentato dal gestore/i che intenderà/non avvalersi della struttura comune. L'installazione dell'impianto di telecomunicazione in questo caso, sarà soggetta al solo obbligo di Dichiarazione Inizio Attività, essendo l'infrastruttura già autorizzata.

Art. 7 Impianti di cui all'articolo 2 mobili e precari

Gli impianti mobili rientranti nelle tipologie indicate all'articolo 2 non sono consentiti al di fuori dell'area individuata. Fanno eccezione gli impianti di telecomunicazione di tipo satellitare installati su mezzi mobili ed utilizzati in occasione di eventi straordinari a condizione che il loro uso sia giustificato da motivazioni di pubblico interesse.

Art. 8 Individuazione dell'area e disciplina d'uso

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della l. r. 06.07.2001, n. 22, e valutate le condizioni locali, si individua l'area in cui consentire l'installazione degli impianti di cui al presente regolamento, alla stregua dell'allegato cartografico al presente regolamento. Unite al predetto allegato cartografico, vengono approvate le prescrizioni d'uso dell'area.

Art. 9 - Esecutività

Il presente Regolamento si applica a partire dalla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge. A partire da tale data ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si intende abrogata.

Art. 10 - Norme Transitorie

- 1) Alle domande già presentate al momento dell'entrata in vigore del Presente Regolamento, per le quali non sia ancora emanato il provvedimento definitivo, si applicano comunque le norme procedurali per l'acquisizione del permesso di costruire di cui ai precedenti articoli;
- 2) L'Ufficio competente provvederà ad inviare ai richiedenti comunicazione dell'entrata in vigore del presente Regolamento, con copia dello stesso e contestuale richiesta di integrare la documentazione presentata entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni.